



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"
Viale Raniero Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-0761/340816 fax 0761/346503
✉ segreteria@itcsavi.it

CONTRATTO DI SERVIZIO

Prot.4207/fp

Viterbo, 22/10/2011

TRA

L'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Paolo Savi" di seguito denominato "Scuola" c.f. 80013530565 rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaddi Maria Patrizia nata a Valentano (VT) il 04/02/1955 e domiciliata a Valentano c.f. GDDMPT55B44L569L

E

Il Dott. Garside Richard Hugh

PREMESSO

- Che il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 all'articolo 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Che la Scuola deve attuare nell'ambito del piano dell'offerta formativa il seguente progetto di **"Potenziamento della lingua inglese"**;
- Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione scolastica, in quanto non esiste all'interno dell'Istituzione Scolastica personale con titolo valido disponibile ad accettare l'incarico;
- Che il progetto è finanziato con fondi dell'Istituto;
- Che il Dott. Garside Richard Hugh dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le sue specifiche competenze e per la professionalità acquisita (vedi curriculum allegato);
- Che il Dott. Garside Richard Hugh dichiara di possedere parimenti i requisiti soggettivi voluti dal D.Lgs n.276/2003 e dalla legislazione fiscale e previdenziale di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente Contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico **2011/12** con decorrenza dal 24 di **ottobre viene affisso all'albo dell'Istituto e avverso ad esso è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione.**

Art.1 La scuola incarica il Dott. Garside Richard Hugh a prestare la propria opera consistente nel corso in materia di “Potenziamento della lingua inglese” rivolto agli alunni delle classi quarte per complessive n. 50 ore (n.1 ora settimanale per ciascuna classe).

Art.2 La prestazione sarà resa presso i locali della scuola utilizzando le strutture messe a disposizione dall’ufficio di presidenza tramite il referente del progetto.

Art.3 La collaborazione avrà inizio con decorrenza dal mese di ottobre e terminerà nel mese di gennaio 2012, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì.

Art.4 Per l’esecuzione dell’attività indicata nel progetto il compenso è pattuito nell’importo lordo di €. 35,00 orarie. Il compenso lordo complessivo di €. 1.750,00 al lordo delle ritenute fiscali (20%) e previdenziali, verrà corrisposto **mediante bonifico Bancario a presentazione di regolare fattura, iva inclusa;**

Art.5 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il Dott. Garside Richard Hugh provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art.6 Ai sensi ed effetti della D.Lgs n.81/2008, nonché dell’art.51, comma1, L.23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001 (G.U. n.71 del 26/03/2001), si dichiara che all’interno dei locali della scuola e per le lavorazioni, sono adottate le misure di sicurezza in linea con quanto previsto dal DL vo.81/2008, che il Dott. Garside Richard Hugh dichiara di ben conoscere e approvare.

Art.7 In caso di malattia o infortunio il rapporto rimarrà sospeso senza pregiudizio della durata del contratto che rimarrà quella concordata e nessun compenso sarà dovuto al collaboratore per tutta la durata dell’impedimento.

Art.8 Il collaboratore ai sensi ed effetti del D.L.vo n.196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali comunicati ai fini della gestione del rapporto stesso e in particolare per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contabili imposti dalla legge e necessari.

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 della medesima legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n.196, e successive modificazioni e integrazioni.

Art.9 Sono a carico dell’esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Art.10 L’esperto si impegna a comunicare all’Istituto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’esperto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato. L’esperto si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto ed alla prefettura dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo

Art.11 Ogni controversia che dovesse insorgere, relativa all’interpretazione, stipulazione, esecuzione e cessazione del presente contratto e rapporto di lavoro, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Viterbo.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA

Dott. Garside Richard Hugh

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Patrizia Gaddi